

P5_TA(2004)0224

Servizi finanziari (comitati) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (COM(2003) 659 – C5-0520/2003 – 2003/0263(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 659)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0520/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5-0162/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

*visto il parere della Banca centrale europea*⁴

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Il Piano d'azione per i servizi finanziari⁶ presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il *mercato unico dei servizi finanziari*.

¹ GU C ..., ..., pag. ...

² GU C ..., ..., pag. ...

³ GU C ..., ..., pag. ...

⁴ *GI C 58 del 6.3.2004, pag. 23.*

⁵ *Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.*

⁶ COM(1999) 232 def.

- (2) In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto Piano di azione entro il 2005.
- (3) Il 17 luglio 2000 il Consiglio aveva istituito il Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha sollecitato l'introduzione di un approccio normativo articolato su quattro livelli per accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.
- (4) Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea il Consiglio europeo di Stoccolma *del marzo 2001* ha espresso apprezzamento per la relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.
- (5) Alla luce di quanto precede, *il 6 giugno 2001* la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE¹ e 2001/528/CE² che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (6) ***La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti a tale procedura, detta Lamfalussy, e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.***

¹ GUL 191 del 13.7.2001, pag. 43.

² GUL 191 del 13.7.2001, pag. 45.

- (7) **La presente direttiva che modifica le direttive 73/239/CEE¹, 85/611/CEE², 91/675/CEE³, 92/49/CEE⁴, 93/6/CEE⁵, 94/19/CE⁶, 98/78/CE⁷, 2000/12/CE⁸, 2001/34/CE⁹, 2002/83/CE¹⁰ et 2002/87/CE¹¹ mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa delle commissioni. Tali modifiche non estendono né i poteri per l'adozione di misure di esecuzione conferiti alla Commissione da tali direttive, né i poteri conferiti al Consiglio dalla direttiva 93/6/CEE.**

¹ Direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

² Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

³ Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato di assicurazioni (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁴ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell' 11.2.2003, pag. 1).

⁵ Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell' 11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE.

⁶ Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

⁷ Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

⁸ Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

⁹ Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

¹⁰ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

¹¹ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1).

- (8) *Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002¹ il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base della dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dal Presidente della Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal Commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alla salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002² il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.*
- (9) *L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con la succitata dichiarazione del 5 febbraio 2002 e con la succitata lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale adeguato.*
- (10) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri settori dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.
- (11) *Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli del processo Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla il processo Lamfalussy ha sottolineato talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento della procedura.*

¹ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

² GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 382.

- (12) *La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali del processo Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate può creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.*
- (13) *L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.*
- (14) *A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, il ruolo del comitato consultivo bancario (CCB) istituito dalla direttiva 2000/12/CE dovrebbe essere adeguato.*
- (15) *Onde riflettere tale cambiamento di ruolo il CCB dovrebbe essere **sostituito dal "comitato bancario europeo"**.*
- (16) *Le misure di esecuzione della direttiva 200/12/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.*
- (17) *Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.*
- (18) *Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.*

¹ GUL 184 del 17.7.1999, p.23.

(19) *Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:*

- *la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari,*
- *la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze,*
- *l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica,*
- *la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio,*
- *la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti,*
- *la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria,*
- *l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità,*
- *l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) nelle misure di esecuzione,*
- *la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari UE senza pregiudicare la necessaria estensione della cooperazione internazionale,*
- *la necessità di giungere ad una situazione di parità per tutti i partecipanti del mercato fissando norme a livello europeo ogni volta che ciò si riveli opportuno,*
- *la necessità di rispettare le diversità dei mercati nazionali qualora esse non rappresentino un indebito ostacolo alla coerenza del mercato unico,*
- *la necessità di garantire la coerenza con altre norme legislative comunitarie in tale settore, in quanto squilibri nell'informazione e mancanza di trasparenza possono mettere a rischio il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.*

- (20) Alcune disposizioni esistenti per le modifiche tecniche alla direttiva 2000/12/CE *dovrebbero* essere allineate alla *decisione 1999/468/CE*.
- (21) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione **2004/10/CE, del 5 novembre 2003¹**, istituisce il comitato bancario europeo con funzioni consultive *per assistere la Commissione nell'elaborazione* della legislazione bancaria comunitaria.
- (22) Pertanto i riferimenti alle funzioni consultive del CCB nella direttiva 2000/12/CE *dovrebbero* essere eliminati.
- (23) Le competenze del *CCB* relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità.
- (24) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno compiuto notevoli progressi, in particolare grazie ai memorandum d'intesa, e hanno reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e la presentazione sistematica di relazioni al *CCB* su alcune decisioni individuali in materia di vigilanza.
- (25) L'istituzione del comitato bancario europeo non *dovrebbe pregiudicare* altre forme di cooperazione tra le diverse autorità che partecipano alla regolamentazione e alla vigilanza degli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione della Commissione **2004/5/CE, del 5 novembre 2003²**.

¹ **GUL 3 del 7.1.2004, pag. 36.**

² **GUL 3 del 7.1.2004, pag. 28.**

- (26) La direttiva 91/675/CEE ha istituito un comitato delle assicurazioni (CA) incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalle direttive sulle assicurazioni, in particolare per quanto concerne gli adeguamenti tecnici necessari per tenere conto degli sviluppi intervenuti in questo settore; le misure tecniche di esecuzione sono adottate secondo la procedura di comitatologia stabilita dalla decisione 1999/468/CE.
- (27) La direttiva 91/675/CEE prevede altresì che il CA esamini ogni questione relativa all'applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il settore assicurativo ed in particolare consigli la Commissione sulle proposte legislative che essa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (28) Le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali sono soggette ad una legislazione *comunitaria* rigorosa tendente a costruire un mercato interno che fornisca una tutela adeguata agli assicurati e ai beneficiari, fondato sui principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; questa legislazione *dovrebbe* essere adeguata, in particolare nei suoi aspetti finanziari e tecnici, affinché possa tenere tempestivamente conto dei rapidi cambiamenti ai quali questi settori sono esposti e assicurare così il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità del sistema finanziario.
- (29) Il ruolo del CA deve pertanto essere adeguato e la sua denominazione deve pertanto essere trasformata in "Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali". ***Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, tale comitato non dovrebbe prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché le disposizioni derivanti da accordi collettivi di lavoro.***
- (30) Le misure di esecuzione *degli atti previsti dalla direttiva 91/675/CEE* sono misure di portata generale ai sensi *dell'articolo 2* della decisione 1999/468/CE per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.

- (31) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione **2004/9/CE, del 5 novembre 2003¹**, istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali con funzioni consultive per assistere la Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
- (32) I riferimenti alle funzioni consultive del CA nella direttiva 91/675/CEE devono pertanto essere soppressi.
- (33) La direttiva **85/611/CEE** ha istituito il comitato di contatto OICVM, incaricato di assistere la Commissione agevolando un'applicazione armonizzata della predetta direttiva mediante una regolare concertazione e consigliando, se necessario, la Commissione sulle *integrazioni o* modifiche da apportare alla predetta direttiva.
- (34) Il comitato di contatto OICVM può agire anche in veste di comitato di "comitatologia" ai sensi della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla *direttiva 85/611/CEE*.
- (35) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire all'ESC, tra l'altro, le funzioni di consulenza alla Commissione nell'esercizio *delle sue competenze* di esecuzione detenute dal comitato di contatto OICVM .
- (36) Per applicare pienamente il modello adottato dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)² che attribuisce all'ESC la funzione di consigliare la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione ma lascia che gli altri aspetti del lavoro di tale comitato siano disciplinati dalla decisione 2001/528/CE, occorre sopprimere le *disposizioni dell'articolo 53* della direttiva 85/611/CEE, *che definiscono* l'organizzazione e le funzioni dell'attuale comitato di contatto OICVM al di fuori della sua competenza di "comitatologia".

¹ **GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.**

² GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

- (37) Ciò richiede un'estensione delle competenze dell'ESC al di là di quelle già conferitegli dalla direttiva 2003/6/CE, in modo che esse comprendano espressamente le funzioni attualmente previste *ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 85/611/CEE*. Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della *decisione 1999/468/CE* per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.
- (38) E' pertanto necessario modificare opportunamente *le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE*.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Modifiche delle direttive 93/6/CEE, 94/19/CE e 2000/12/CE relative al settore bancario

Articolo 1

Direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 9 della direttiva 93/6/CEE, i termini "comitato consultivo bancario" *sono soppressi*.

Articolo 2

Direttiva 94/19/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, *terzo comma*, della direttiva 94/19/CE, i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti da "comitato bancario europeo".

Articolo 3

Direttiva 2000/12/CE

La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, secondo la procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3".
2. All'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza".
3. All'**articolo 4**, i termini "*e al* comitato consultivo bancario" sono eliminati.
4. All'articolo 22, paragrafo 9, l'ultima frase è soppressa.
5. All'articolo 22, paragrafo 10, l'ultima frase è soppressa.
6. All'articolo 23, paragrafo 1, *primo comma*, **la frase iniziale è sostituita dalla seguente: "Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri" e sia** l'ultima frase della lettera a) **sia** l'ultima frase della lettera b) sono soppresse.
7. All'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 49, paragrafo 2 i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti dai termini "comitato bancario europeo".

8. *All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del *trattato*, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva".

9. *All'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente:*

"L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri".

10. *All'articolo 56 bis, i termini "il comitato consultivo bancario può" sono sostituiti dai termini "la Commissione può richiedere al comitato bancario europeo di"*.

11. Il titolo IV è soppresso.

12. *All'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito **dalla** decisione **2004/10/CE** della Commissione **del 5 novembre 2003*** (*in prosieguo denominato "comitato"*), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

* ***GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.***"

- 13) *L'articolo 64 è modificato come segue:*
- a) *al paragrafo 2, i termini "e il comitato bancario europeo" sono soppressi;*
 - b) *al paragrafo 6, i termini "e il comitato bancario europeo" sono soppressi;*

Capitolo II

Modifiche delle direttive 73/239/CEE, 91/675/CEE, **92/49/CEE**, **98/78/CE** e **2002/83/CE**
relative alle assicurazioni e alle pensioni aziendali e professionali

Articolo 4

Direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 29 bis è sostituito *dal seguente*:
"Articolo 29 bis
 1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione *e le autorità competenti degli altri Stati membri*:
 - a) di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
 - b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa *figlia*.
 2. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione."

2. All'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito *dal seguente*:

“Nei casi previsti al primo *comma*, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'**articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*** e conformemente all'**articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 8 della stessa**, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

- a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente,
- b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

* **GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.**”

Articolo 5

Direttiva 91/675/CE

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1. Nel titolo il termine "comitato delle assicurazioni" è sostituito da "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali”.
2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. La Commissione è assistita *dal "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" istituito in virtù della decisione 2004/9/CE della Commissione del 5 novembre 2003** (in prosieguo denominato il "comitato") composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della **Commissione**.

2. *Il* presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione **2004/6/CE** della Commissione *del 5 novembre 2003*** partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.
3. La Commissione può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.
5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

* *GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.*

** *GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30."*

3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 2

Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE *del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione**, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 di tale decisione".

Il periodo *di cui* all'articolo 5, *paragrafo* 6 della decisione 1999/468/CE è *fissato a* tre mesi.

* *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."*

4. L'articolo 3 e l'articolo 4 sono soppressi.

Articolo 6

Direttiva 92/49/CEE

All'articolo 40, paragrafo 10, della direttiva 92/49/CEE, i termini "presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il" sono sostituiti dai termini seguenti "informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del".

Articolo 7

Direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è modificata come segue:

- 1. All'articolo 10 bis, paragrafo 3, i termini "La Commissione e il comitato delle assicurazioni " sono sostituiti dai termini: "Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali".*
- 2. All'articolo 11, paragrafo 5, i termini "sottopone al comitato delle assicurazioni" sono sostituiti dal termine "prepara".*

Articolo 8

Direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

- 1. All'articolo 46, paragrafo 9, i termini " la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione di sintesi" sono sostituiti dai termini "la Commissione informa il comitato in merito a".*

2. *L'articolo 58 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

- a) *di ogni autorizzazione concessa ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;*
- b) *di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata.*

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui al primo comma, lettera a), ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e agli altri Stati membri."

3. *All'articolo 65, i paragrafi 1 e 3 sono soppressi.*

Capitolo III

Modifiche delle direttive 85/611/CEE e 2001/34/CE sui valori mobiliari

Articolo 9

Direttiva 85/611/CEE

La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 6 quater è modificato come segue:

- a) al paragrafo 9 l'ultima frase è sostituita *dalla seguente:*

"Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi."

- b) al paragrafo 10 l'ultima frase è sostituita *dalla seguente:*

"Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi".

2. All'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso.
3. *All'articolo 21, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:*
"Tali informazioni sono discusse nell'ambito del comitato europeo dei valori **mobiliari**".
4. *All'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:*
"Tale comunicazione può essere discussa nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari."
5. Il titolo della sezione X è sostituito *dal seguente:*
"Comitato europeo dei valori mobiliari"
6. L'articolo 53 è soppresso.
7. L'articolo 53 bis è sostituito *dal seguente:*

"Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori che seguono sono adottate *secondo la* procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:

- a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,
- b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse".

8. È inserito il seguente articolo 53 ter:

"Articolo 53 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito *dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)**, in prosieguo denominato "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, *che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*** conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

* *GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.*

** *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."*

Articolo 10

Direttiva 2001/34/CE

La direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

- 1. L'articolo 108 è soppresso.***
- 2. All'articolo 109, paragrafo 1, il termine "comitato" è sostituito dal termine "comitato europeo dei valori mobiliari istituito con direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)*".***

* *GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16."*

Capitolo IV

Modifica della direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari

Articolo 11

Direttiva 2002/87/CE

All'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE è sostituito dal testo seguente:

"2. Fatti salvo l'articolo 300, paragrafo 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, il comitato bancario europeo, il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per i conglomerati finanziari esaminano il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne *deriva*."

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 12

- 1. *Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa non possono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.***
- 2. *Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.***
- 3. *Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.***

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente